



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 283/15/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE POSTALE INDEX EUROPEA  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261**

**(PROCEDIMENTO N. 48/14/DISP)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 12 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"*, come da ultimo modificato con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), pervenuta con prot.19757/2014, e tutti i documenti ad essa allegati;

VISTI l'atto di contestazione n. 48/14/DISP e le risultanze preistruttorie al medesimo allegate ricevuti dall'operatore in epigrafe in data 18 dicembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Il fatto e la contestazione**

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE - DGSCERP ha comunicato alla Direzione Servizi Postali di questa Autorità che l'operatore postale Index Europea, titolare della licenza n. 648 del 2008 e dell'autorizzazione n. 1925 del 2008, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente posto in capo ai titolari di licenza e di autorizzazione, rispettivamente dai decreti ministeriale n. 73 e n. 75 del 4 febbraio 2000 -, per un totale di € 299 per l'anno 2013 per l'unica sede. Inoltre, nella segnalazione *de qua* il MISE DGSCERP ha rappresentato che *“in applicazione di un consolidato orientamento ministeriale, se gli operatori privati sono titolari di entrambi i titoli abilitativi, deve essere effettuato un solo versamento annuale per verifiche e controlli. Ciò in considerazione che l'attività postale è comunque svolta nella stessa sede”*.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE, al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull'attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come “inattivo”, “in liquidazione”, “cancellato”, trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione. In particolare, dalla visura camerale dell'operatore in epigrafe è risultato che Index Europea fosse attiva e regolarmente iscritta al Registro delle Imprese alla data del 7 maggio 2014. Inoltre, nella visura, alla voce “rappresentante dell'impresa” figurava il Sig. [omissis], in qualità di amministratore unico.

Ad esito di tale fase, è stato avviato, con la contestazione n. 48/14/DISP, un procedimento sanzionatorio che contesta all'operatore in epigrafe la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 261/1999 per mancato pagamento del contributo per verifiche e controlli relativamente all'anno 2013 e, contestualmente, menziona la possibilità di pagare in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981.

## **2. Deduzioni difensive**

Il 19 dicembre 2014, ultimo giorno utile per la produzione di materiale difensivo, è giunta, da indirizzo di pec dedicato [omissis], comunicazione che *“in data 12/08/2014 è stato dichiarato il fallimento”* di Index Europea, firmata *“Il Curatore”*. Null'altro è stato osservato in via difensiva.

## **3. Risultanze istruttorie**

Dalle risultanze istruttorie è emerso che il fallimento dell'operatore in epigrafe è stato dichiarato il 12 agosto 2014, cioè l'anno successivo a quello di pertinenza del

contributo richiesto dal MISE DGSCERP, il 2013. Tale pagamento era dovuto entro il 31 gennaio 2013 e, al più tardi, in regime di maggiorazione, entro il mese di luglio 2013, cioè ben più di un anno prima che venisse dichiarato il fallimento.

#### **4. Valutazioni dell'Autorità**

Dalle risultanze istruttorie non può escludersi che il pagamento del contributo per l'annualità 2013 fosse dovuto, in quanto il fallimento della società viene dichiarato dopo più di un anno persino rispetto alla data massima entro la quale il suddetto pagamento doveva essere effettuato in via di maggiorazione.

Ciò che rileva, ai fini della configurazione dell'illecito, è, infatti, il momento nel quale viene commessa la violazione, momento nel quale l'impresa era a tutti gli effetti fornitore di servizi postali e, in quanto tale, tenuta a corrispondere il contributo annuale per verifiche e controlli.

Alla luce delle risultanze istruttorie e delle su esposte valutazioni, non può escludersi la violazione contestata.

CONSIDERATO quanto segue ai fini della quantificazione della sanzione *ex art.* 11 della l. n. 689/1981:

##### **A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito accertato riguarda un obbligo che non produce effetti negativi diretti sull'utenza né determina effetti significativi sul mercato.

##### **B. Opera svolta dall'agente**

L'operatore in epigrafe è intervenuto rendendo nota la dichiarazione di fallimento della società.

##### **C. Personalità dell'agente**

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità.

##### **D. Condizioni economiche dell'agente**

L'operatore in epigrafe, nell'anno di riferimento della violazione, 2013, risultava una società attiva con n. 11 addetti ed un capitale sociale apprezzabile di € 155.000.

RITENUTO che, nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria non possa non considerarsi che la società è stata dichiarata in fallimento il 12 agosto 2014, si quantifica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad € 5.000 (cinquemila/00) per il mancato pagamento del contributo relativo all'anno 2013;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

che la società Index Europea, iscritta al Registro delle imprese in data 7 maggio 2014, con sede legale a Stezzano (BG), via Pontida 213, cap. 24040, - peraltro già sede di notifica e ricezione della contestazione n. 48/14/DISP - nell'anno 2013, ha violato l'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261 del 1999, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 6, del medesimo decreto;

### **ORDINA**

alla società Index Europea, con sede legale a Stezzano (BG), via Pontida 213, cap. 24040, rappresentata dal curatore fallimentare [*omissis*], di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000 (cinquemila/00), per la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261/1999, per il mancato pagamento del contributo relativo all'anno 2013;

### **INGIUNGE**

alla predetta società Index Europea, rappresentata dal curatore fallimentare [*omissis*], di versare la somma di €5.000 (cinquemila/00), a titolo di sanzione, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, indicando quale causale la seguente dicitura: "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 21, co. 6, del d.lgs. 261/99 con Delibera 283/15/CONS*". Il versamento deve essere effettuato attraverso una delle due modalità di seguito indicate:

- i) mediante bollettino sul c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato;
- ii) mediante bonifico sul conto corrente identificato dal seguente IBAN: IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379, capo X.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 co. 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento della sanzione, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 283/15/CONS*".

La presente delibera è notificata al curatore rappresentante della parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 maggio 2015

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani